



CITTÀ DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

REGOLAMENTO
PER LE ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.10.2024

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Principi generali

Articolo 2 - Definizione del servizio

Articolo 2 bis - Disciplina dei servizi

CAPO II - CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche d'esercizio

Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Articolo 7 - Definizione dell'organico

Articolo 8 – Commissione Comunale Consultiva

CAPO III - REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 - Requisiti e impedimenti soggettivi per il rilascio delle autorizzazioni

CAPO IV - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 10 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 11 - Contenuti del bando di concorso

Articolo 12 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 13 – Esame per gli aspiranti alla professione

Articolo 14 – Materie della prova d'esame

Articolo 15 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

Articolo 16 - Rilascio delle autorizzazioni

Articolo 17 - Validità delle autorizzazioni

Articolo 18 - Inizio del servizio

CAPO V - MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 19 - Trasferibilità per atto tra vivi

Articolo 20 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

CAPO VI - COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 21 - Collaborazione familiare

CAPO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 22 - Obblighi dei conducenti

Articolo 23 - Diritti dei conducenti

Articolo 24 - Divieti per i conducenti

Articolo 25 - Responsabilità' del titolare

CAPO VIII - CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 26 - Caratteristiche dei veicoli

Articolo 27 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

Articolo 28 - Sostituzione del veicolo

Articolo 29 - Controllo dei veicoli

Articolo 30- Trasporto dei soggetti portatori di handicap

Articolo 31 - Tariffe

Articolo 32 - Reclami ed esposti

CAPO IX - VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 33 - Vigilanza

Articolo 34 - Sanzioni

Articolo 35 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 36 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

Articolo 37 - Sospensione cautelare dal servizio

Articolo 38 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

Articolo 39 - Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 40 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 -Principi generali

1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autoveicoli o motoveicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.
2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi, del servizio pubblico di piazza (vetturini e taxi-merci) ed il trasporto pubblico di linea.

Articolo 2 - Definizione dei servizi

1. Il servizio di noleggio con conducente (fino a 9 posti) svolto con autovettura o motocarrozzeria assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell'utenza che trasmette presso la sede o la rimessa del noleggiatore una richiesta di trasporto a tempo e/o viaggio
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, se nel comune stesso è anche autorizzato il servizio di taxi.
3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata.

Articolo 2 bis - Disciplina dei servizi

1. I servizi di cui all'art. 2 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana.

CAPO II -CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale (in seguito denominata autorizzazione), attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine, del veicolo e in possesso dei requisiti di cui al successivo art.9
2. Le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente regolamento.
3. Le autorizzazioni sono registrate separatamente in distinti schedari attribuendo ad ognuna di loro un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo di n. 2 autorizzazioni.

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione. Possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui

all'art.6 della L.15.01.1992 n.21. In caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida, per il tempo necessario, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente. I nominativi dei collaboratori familiari, dei sostituti dei titolari, nonché dei dipendenti e dei loro sostituti devono essere obbligatoriamente comunicati al comune.

2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività' secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali.
3. Ferma restando la titolarità' in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Il conferimento è consentito previa la presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività' di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
4. L'ufficio competente, constatata la regolarità' del conferimento, rilascia apposito nulla osta con annotazione mediante appendice di autorizzazione.
Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non esercitare' la facoltà' di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.
 5. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Dirigente Responsabile, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 7- Definizione dell'organico

1. Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è fissato dalla giunta municipale, tendo conto dei seguenti fattori:
 - a) numero delle licenze già operanti;
 - b) esistenza e modalità di altre offerte di trasporto pubblico di linea e non di linea;
 - c) popolazione e sua distribuzione sul territorio;
 - d) attività produttive;
 - e) necessità legate al regolare svolgimento dei servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, ricreativi e culturali;
 - f) presenza turistica.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in assenza della delibera di giunta municipale di cui al primo comma del presente articolo, il numero massimo di licenze operanti nel territorio di Aulla è di n.2 autorizzazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1.3.95, sentito il parere della commissione di cui all'art. 8.

Articolo 8 - Commissione Comunale Consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, la Giunta Comunale provvede, alla nomina di un'apposita Commissione competente per materia e così composta:
 - a) Assessore allo Sviluppo Economico o suo delegato in funzione di Presidente;

- b) dipendente Comunale appartenente alla Polizia Municipale;
- c) un rappresentante designato dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentate a livello Regionale;
- d) un rappresentante designato dalle associazioni degli Utenti maggiormente rappresentate al livello Provinciale o Regionale.

La Commissione dura in carica quattro anni.

2. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Ciascun membro della Commissione esprime un voto. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora le associazioni di cui al comma 1 lettere c) e d) non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, l'Amministrazione comunale procede con sorteggio alla nomina dei membri, fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni. In caso di mancata designazione, la Commissione sarà costituita dai soli componenti di cui alle lettere a) b).
3. Il Presidente predisporre l'ordine del giorno e convoca la Commissione quando si presentano problematiche da sottoporre al suo esame. La convocazione è obbligatoria nell'ipotesi in cui almeno due Componenti della Commissione l'abbia richiesta con domanda motivata e contenente gli argomenti da sottoporre all'esame della Commissione. La convocazione avverrà, in questo caso, entro venti giorni dal ricevimento della domanda.
4. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto deliberare, per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può assumere presso di sé i poteri e le funzioni della Commissione, deliberando esclusivamente sulle problematiche contenute negli ordini del giorno rimasti inevasi, reinvestendo la Commissione dei poteri e delle funzioni avocate, una volta deliberato.
5. In relazione a quanto stabilito dal Consiglio Regionale con delibera n. 131 del 1 marzo 1995 art. 13, sono attribuite alla Commissione le seguenti funzioni:
 - a) Vigilare sulla gestione del servizio e sulla corretta applicazione del presente regolamento, avvalendosi a tal fine degli Uffici Comunali competenti;
 - b) Vigilare le segnalazioni e i reclami presentati dall'utenza su eventuali problemi riscontrati nella gestione del servizio, al fine di individuarne la corretta soluzione;
 - c) Promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;

Segnalare problemi riscontrati e formulare proposte alla Commissione Regionale consultiva.

CAPO III - REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 – Requisiti e impedimenti soggettivi per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente codice della strada;
 - c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo deve essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap. Per il trasporto dei supporti non è dovuto nessun pagamento aggiuntivo rispetto ai tariffari.
 - e) avere la propria sede legale ed almeno una rimessa per lo stazionamento del veicolo adibito a noleggio con conducente nel territorio comunale. L'idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio ed ad ogni altra eventuale normativa attinente.
 - f) non avere trasferito ad altri, nei cinque anni precedenti la data di scadenza di presentazione della domanda, licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura, anche se rilasciata da altro comune, ai sensi dell'art.9 comma 3 della legge

15.01.1992 n.21;

- g) non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento;
 - h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
 - i) non aver riportato condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - j) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - k) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero avere riacquisito la capacità personale ai sensi della normativa vigente in materia;
 - l) che non sia stata sospesa la patente di guida.
 - m) guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
 - n) guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada
 - o) di cui all'art. 2 della Legge Regionale 6 settembre 1993 n. 67.
 - p) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- 2. Per l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
 - 3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale.
 - 4. La sopravvenuta perdita dei requisiti o il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO IV - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 10 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

- 1. Le autorizzazioni vengono assegnate in seguito a pubblico concorso a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
- 2. Il bando di concorso è indetto entro sessanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico ovvero entro il termine suddetto qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più autorizzazioni e per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
- 3. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e ne è data adeguata pubblicizzazione ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 7.8.90 n. 241.
- 4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
- 5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.
- 6. La graduatoria, ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.
- 7. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco, in carta bollata e contenente l'autocertificazione dei requisiti previsti all'art. 9 comma 1-2 del presente regolamento, con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 11 - Contenuti del bando di concorso

- 1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso
 - c) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione
 - d) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

- e) elencazione delle eventuali prove d'esame;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- g) indicazione del termine per la presentazione delle domande
- h) indicazione del termine per la presentazione delle domande.

Articolo 12 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni il dirigente del settore provvede alla nomina di una Commissione di Concorso.

La Commissione è composta

- a) dal Dirigente Responsabile del Settore Competente in funzione di Presidente;
 - b) dipendente comunale appartenente al corpo di polizia municipale;
 - c) dipendente assegnato all'area tecnica;
 - d) dipendente comunale dell'area istruttori con funzioni di segretario.
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
3. La Commissione è convocata dal Presidente.
4. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
5. La Commissione fissa la data dell'esame che deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla residenza o al domicilio indicato nella domanda dall'interessato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova.
6. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Articolo 13- Esame per gli aspiranti alla professione

Gli aspiranti alla professione di noleggiatore che intendono iniziare la professione e/o abbiano richiesto voltura di una autorizzazione intestata ad altro titolare, devono risultare idonei all'esercizio dell'attività mediante il superamento della prova d'esame.

Articolo 14 - Materie della prova di esame

1. La prova d'esame verterà sui seguenti argomenti:
 - a) Conoscenza del presente regolamento;
 - b) Conoscenza della toponomastica dell'area comunale e comprensoriale;
 - c) Conoscenza dell'ubicazione dei principali luoghi d'interesse pubblico della città e del comprensorio;
2. Coloro che già esercitano l'attività di noleggiatore in un qualsiasi comune della regione Toscana, sono esentati dall'esame.

Articolo 15 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, la commissione di concorso, procede alla valutazione dei seguenti titoli:

- a) Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 1 a semestre.
- b) Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico, punti 0,5 a semestre. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, punti 0,5 a semestre.
- c) Requisiti ai sensi art.9 comma 1 lett. e punti 6.
- d) Nel caso cui si presentino candidati aventi diritto al massimo punteggio di cui ai precedenti comma b e c, che abbiano prestato due anni di servizio continuativo, questi siano ammessi di diritto in graduatoria, senza necessità di prova d'esame.
- e) In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più anziano d'età.
- f) La conoscenza delle lingue straniere può essere attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute

Articolo 16 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Dirigente Responsabile entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle autorizzazioni.
A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'art.26, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.
Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 30 e 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

Articolo 17 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Articolo 18 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.
Detto termine può essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

CAPO V - MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 19 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda ai sensi dei commi 1, 2, 3 lettere a), b), c) ed e) del precedente art. 9.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.
Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.
Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto.
In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile.
7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.9, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Articolo 20 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio con conducente possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della legge 15.01.1992 n.21.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
 - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
 - b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 19, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
 - d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.
Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 lettere dell'art. 9 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto sino minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO VI - COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 21 - Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile e semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 15.01.1992 n.21.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali;
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
 - b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 1, lettere a), b), f) e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9 del presente regolamento.
 - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
 - e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;
4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.

CAPO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 22 - Obblighi dei Conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto statodi efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione;
 - d) presentare il veicolo all'ufficio competente quando richiesto, per le opportune verifiche;
 - e) essere ordinato e curato nella persona;
 - f) depositare all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune, entro 24 ore dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
 - g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più vantaggioso per recarsi al luogo indicato;
 - h) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - i) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - j) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;

- k) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- m) tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
- n) ultimare la corsa, anche se scaduto il turno di servizio;
- o) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- p) comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
- q) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Articolo 23 - Diritti dei Conducenti

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) rifiutare il trasporto di animali al meno che la macchina non sia attrezzata per dettortrasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
 - b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
 - f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;

Articolo 24 - Divieti per i Conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
 - a) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - b) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - c) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - d) trasportare i propri animali;
 - e) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - f) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.
 - g) Esercitare altra attività lavorativa

Articolo 25 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VIII - CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 26 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'attività esercitata;
 - c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
 - d) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - e) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1° gennaio 1992;
 - f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto

di soggetti portatori di handicap.

- g) Esporre il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio.

Articolo 27 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

1. Oltre le caratteristiche di cui all'art. 26, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché, una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

Articolo 28 - Sostituzione del veicolo

1. Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art.26 e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Articolo 29 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 26 e 27 del presente regolamento.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, Dirigente Responsabile dispone la revoca del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 39.

Articolo 30 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.
2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

Articolo 31 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono direttamente concordate tra l'utenza e il vettore in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.1993.
2. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

Articolo 32 - Reclami ed esposti

1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Dirigente responsabile.

CAPO IX - VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 33 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente compete agli organi di polizia e alla commissione di cui all'art.8 del presente regolamento.
2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 34 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.11 bis della legge 15.01.1992 n.21, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n.689 determinate ai sensi del T.U 18/08/2000 n. 267, art. 3
 - b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa in caso di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.

Articolo 35 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:
 - a) non presentare il veicolo all'Ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche (art.22, comma 1 lett. d);
 - b) non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (art. 22, comma 1, lett. e);
 - c) non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa (art. 22, comma 1, lett. q);
 - d) non tenere nel veicolo l'autorizzazione (art. 22, comma 1, lett. c);
 - e) non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto (art. 22, comma 1, lett. K);
 - f) non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (art. 22, comma 1, lett.o);
 - g) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap (art. 22, comma 1, lett.i);
 - h) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate (art. 24, comma 1, lett. e);
 - i) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione (art. 24, comma 1, lett. f);
 - j) tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente sopportate sono sanzionate.

Articolo 36 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente Responsabile, come segue:
 - a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio della Polizia Municipale esenza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi o di noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
 - b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle

caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio della Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;

- c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
 - e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento.
2. Il Dirigente Responsabile, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio.

Articolo 37 - Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a misura cautelare personale, il Dirigente Responsabile può procedere alla sospensione dal servizio.
2. In attesa che la Commissione Comunale Consultiva esprima il proprio parere in merito alla sanzione disciplinare della revoca dell'autorizzazione si dà luogo alla sospensione cautelare dal servizio. La Commissione predetta deve esprimersi entro trenta giorni dall'inizio della sospensione dal servizio.

Articolo 38 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 35 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta.
2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 39 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
- a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 9 del presente regolamento;
 - b) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 9 del presente regolamento;
 - c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente regolamento;
 - d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - e) morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 20 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precedente art. 19;
 - f) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - g) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
 - h) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione dell'art. 9 del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento del titolo richiesto rispettivamente autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
 - i) sopravvenuta irreperibilità del titolare.
2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 40 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.